

Brescia, lì 15.01.2021

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – LATO ESERCENTE**

L'avvio della c.d. Lotteria degli Scontrini è stato di fatto nuovamente rinviato per effetto dell'art. 3 co. 9 del DL 183/2020 ("Milleproroghe") per consentire agli esercenti l'effettivo adeguamento dei registratori telematici. Infatti, è stata demandata a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate non oltre l'1.2.2021, la definizione delle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria (art. 1 co. 544 della L. 232/2016).

**Obblighi degli esercenti**

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l'acquirente manifesta l'intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell'operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 739122/2019, quindi tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati per consentire agli esercenti di creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al provv. 739122/2019 (aggiornato con provv. 248558/2020).

Il termine di adeguamento dei registratori risulta fissato al 31.12.2020. Tuttavia, per effetto del rinvio della lotteria disposto dal DL 183/2020, è stato concesso, di fatto, più tempo agli esercenti per adeguarsi.

Visto che la partecipazione al concorso è ammessa per i soli acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici, l'Agenzia consiglia di collegare i registratori telematici a tali sistemi di pagamento (cfr. Guida Agenzia delle Entrate "Lotteria degli scontrini – Guida per gli esercenti" di dicembre 2020)

Gli esercenti sono anche invitati a dotarsi di lettori ottici per acquisire in modo rapido e sicuro il codice lotteria comunicato dal cliente.

I soggetti che utilizzano la procedura web "Documento commerciale on line" inseriscono il dato manualmente in fase di compilazione dello "scontrino elettronico".

**Modalità di invio dei dati**

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate vengono poi trasmessi all'Agenzia delle Dogane e raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.

### **Dati da trasmettere**

Nell'ambito del file generato dal registratore telematico sono trasmessi, in particolare, i dati identificativi del registratore, la denominazione del cedente o prestatore, l'identificativo progressivo, la data e l'ora del documento trasmesso, l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato, e il codice lotteria del cliente (il quale, come già anticipato, è alternativo al codice fiscale).

Le informazioni e i dati raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria sono trattati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, esclusivamente per le finalità della lotteria.

### **Documento commerciale**

Sul documento emesso dall'esercente deve essere evidenziato il codice lotteria del cliente (che consente a quest'ultimo di verificare l'acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore) e deve essere specificato che il pagamento è avvenuto in modalità elettronica (cfr. Guida Agenzia delle Entrate "Lotteria degli scontrini - Guida per gli esercenti" di dicembre 2020).

### **Termini di invio dei dati**

I file vengono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Se il file è scartato, i documenti non sono validi ai fini della lotteria.

**Studio Dott. Begni & Associati**